



**PSR14-20**  
Campania



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe  
nelle zone rurali



a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con **Sviluppo Campania**

## Disposizioni D.L. 34/2020, cosiddetto “Rilancio”, che incidono direttamente o indirettamente sugli Appalti Pubblici

### Esonero temporaneo contributi ANAC

L'art. 65 del D.L. 34/2020 prevede che le stazioni appaltanti e gli operatori economici siano esonerati dal versamento dei contributi all'Autorità Nazionale Anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020.

### Sospensione verifiche Agenzia Entrate

L'art. 68 del D.L. 18/2020, convertito in L.27/2020, aveva previsto la sospensione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020. L'art. 153 del D.L. 34/2020 stabilisce che, nello stesso periodo di sospensione, non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, che prevedono la verifica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento

per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro. Pertanto, nel periodo sopra indicato, le pubbliche amministrazioni sono esentate dalla verifica di tale condizione per i pagamenti superiori a cinquemila euro, mentre resta ferma la verifica del requisito di accesso alle gare e agli affidamenti di cui all'art. 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

### Accordi Quadro

Sono state apportate, dall'art. 264 del D.L. 34/2020, alcune modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), indirettamente riguardanti le

procedure di appalti pubblici. In particolare, dopo il comma 2-bis è aggiunto il comma 2-ter, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni certificanti, detentrici dei dati, ne assicurino la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di appositi accordi quadro entro 120 giorni dal 19/5/2020. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (gestori di pubblici esercizi e soggetti privati che utilizzano le autocertificazioni nei rapporti tra loro), conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. Tale norma può avere importanti effetti sulle modalità di verifica dei requisiti generali ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, semplificando l'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni.



## Affidamento di appalti di lavori e servizi da parte di soggetti privati ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) e b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50

### La normativa

Come noto, l'art. 1, comma 2 lett. a), del D.lgs. 50/16 riconduce nel campo di applicazione del Codice dei contratti la realizzazione di lavori da parte di soggetti privati che, per la realizzazione di lavori di importo superiore ad un milione di euro, ricevono un contributo diretto e specifico da parte delle amministrazioni pubbliche superiore al 50% dell'importo dei lavori.

Del pari, l'art.1, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/16 stabilisce che le norme del codice si applicano agli appalti di servizi affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, fissata dal 1 gennaio 2020 in 214.000 euro ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE n. 1828/2019, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera a) sopra indicata e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti pubblici, un contributo diretto e specifico che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi. L'articolo 1, comma 2, lett. a) e b) del Codice (D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50) configura una titolarità "diretta", ex lege, della funzione di stazione appaltante in capo al privato beneficiario del contributo pubblico, che in quanto "altro soggetto aggiudicatore" (vedi definizioni art. 3, comma 2 lettera g)) è tenuto ad appaltare lavori e servizi a terzi nel rispetto della disciplina prevista dal Codice ed è esclusivo responsabile dell'attività di affidamento e di esecuzione degli stessi, ferma restando la vigilanza da parte dell'amministrazione che eroga il sostegno.

### I presupposti

I privati sono tenuti all'applicazione della disciplina della legge sugli appalti qualora concorrano i presupposti concernenti: a) l'importo complessivo dei lavori (superiore ad 1 milione di euro); b) l'importo complessivo dei servizi connessi ai lavori finanziati (pari o superiore a 214.000 euro); c) la percentuale del contributo finanziato (superiore al 50% dei lavori e dei servizi).

In tali circostanze, si deve necessariamente procedere alla realizzazione dei lavori e dei servizi previa selezione ad evidenza pubblica dell'impresa esecutrice.

Va precisato che, ai fini delle tipologie di intervento

del PSR interessate, l'art 1 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti si applica esclusivamente per il punto 1, ossia per i lavori di genio civile di cui all'**allegato I** del Codice.

Ne consegue che nel determinare il valore dell'importo complessivo da considerare per il calcolo dell'applicazione corretta del Codice, non vanno considerati i lavori di miglioramento e di trasformazione agraria, l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole nonché l'acquisto di beni immobili quali terreni e fabbricati.

In sintesi: in caso di lavori, la norma si applica ai privati per importi superiori a 1 milione di euro sovvenzionati in misura superiore al 50% e relativi a opere di genio civile di cui all'allegato I del Codice dei Contratti.

Per gli appalti di servizi, deve trattarsi di servizi di valore superiore alle soglie di cui all'art. 35, ossia di 214.000 euro, sovvenzionati in misura superiore al 50% e connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera a).

Al riguardo, va precisato anche che la connessione ai lavori prevista dall'art. 1, comma 2 lett. b) del codice, va intesa sotto il profilo tecnico e realizzativo e non meramente legata all'inserimento di lavori e servizi nel quadro economico del medesimo progetto ai fini del finanziamento.

### L'applicazione delle norme di gara

Per l'individuazione dell'appaltatore, il privato dovrà applicare le medesime norme cui è tenuta l'amministrazione quando affida l'esecuzione

di lavori pubblici di corrispondente tipologia ed importo, escluse le sole disposizioni specificamente indicate dall'art. 1 del codice ai commi 3 e 4, secondo i quali ai predetti privati fruitori di contributi non si applicano gli artt. 21 (Programmazione dei lavori pubblici), 70 (Avviso di preinformazione) e 113 (Incentivi per funzioni tecniche).

Per quanto riguarda gli oneri di pubblicità, dunque, la gara di appalto indetta dai privati dovrà essere sempre pubblicata sulla GURI, in quanto per gli appalti superiori a 1 milione di euro si applicano le procedure ordinarie (art. 36, comma 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016). Nel caso in cui l'importo dei lavori dovesse superare la soglia comunitaria (euro 5.350.000,00), così come nel caso dei servizi connessi ai lavori (euro 214.000,00), la gara dovrà essere pubblicata anche sulla GUUE.

Trovano, quindi, applicazione, ad esempio, le procedure di gara previste dal Codice (procedura aperta o ristretta e, solo nei casi tassativamente indicati dagli artt. 60 e 61, la procedura negoziata artt. 62 e 63), la nomina del responsabile del procedimento (art. 31), le norme sulla pubblicità (art. 29 – 72 – 73 – 98 sugli avvisi di appalti aggiudicati), quelle sul rispetto dei termini (artt. 32 e 79), sui requisiti di partecipazione (artt. 80-83-86), la cauzione provvisoria (art. 93), i criteri di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95), la disciplina delle offerte anomale (art. 97),



la corresponsione del contributo all'Autorità (art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), le comunicazioni obbligatorie all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (art. 6), l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante (art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010). Va ricordato, inoltre, che anche su tali appalti l'ANAC esercita i propri compiti e poteri di vigilanza. L'affidatario dell'intervento deve essere un'impresa qualificata ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 50/2016.

Va previsto l'affidamento diretto sotto i 40.000,00 euro o lo svolgimento, da parte del soggetto privato stesso, di gare o di procedure selettive per l'affidamento degli incarichi di progettazione nel rispetto dell'art. 157 del codice degli appalti, a seconda del valore attribuito a tali progetti, in caso di mancanza di adeguate risorse professionali proprie.

Il soggetto privato, pertanto, potrà assicurarsi la progettazione nell'ambito del processo realizzativo:

- facendo ricorso a risorse professionali proprie;
- provvedendo ad affidare incarichi a professionisti esterni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 157 del D.lgs. n. 50/2016.

Per quanto riguarda l'espletamento delle procedure di gara previste dalla legge, va osservato che il privato ha facoltà (non l'obbligo) di fare ricorso a centrali di committenza mediante convenzione con enti pubblici o altri soggetti qualificati (es. CONSIP).

### Il contratto di appalto

Il contenuto del contratto d'appalto è invece determinato dal privato che agisce in qualità di stazione appaltante ai sensi degli articoli 1322 e 1323 del codice civile ed è disciplinato dalle norme del diritto civile, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle disposizioni sulla procedura di gara (ad esempio la normativa antimafia, la normativa sulla sicurezza nei cantieri). Deve essere assicurato dai privati beneficiari, obbligati alla scelta del contraente mediante procedure di evidenza pubblica, il rispetto delle disposizioni relative alla normativa antimafia, con obbligo di acquisizione delle relative comunicazioni o informative antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011.

In caso di difficoltà ad acquisire la documentazione antimafia dalle prefetture, i soggetti

privati dovranno tempestivamente informare i Soggetti Attuatori, i quali dovranno provvedere a contattare le Prefetture per risolvere le eventuali criticità ovvero, secondo un'attenta valutazione dei casi, provvedere essi stessi all'acquisizione delle certificazioni in via surrogatoria.

### L'esecuzione

I soggetti privati possono peraltro disporre di una considerevole flessibilità nella gestione dell'esecuzione dei contratti, rispetto alla quale è richiesto il rispetto delle sole norme del Codice inerenti i collaudi.

Il collaudo, come stabilito dall'art. 102 del D.lgs. 50/16, costituisce attività propria della stazione appaltante e, quindi, del soggetto privato beneficiario, ferma restando la funzione di vigilanza da parte dell'amministrazione concedente che va esplicitata nell'approvazione degli atti di collaudo. Tutte le altre disposizioni del codice degli appalti relative all'esecuzione del contratto, quali ad esempio la cauzione definitiva (art. 103), la revisione dei prezzi (art. 106) e la direzione lavori o dell'esecuzione del contratto (art. 101), non si applicano agli appalti affidati da soggetti privati. Per quanto concerne le norme in tema di varianti in corso di esecuzione (art. 106), in applicazione dei poteri di vigilanza e di controllo che spettano all'amministrazione e che, tra l'altro, comportano l'approvazione in linea tecnica ed economica delle eventuali varianti in corso di esecuzione, si applicano le norme previste dai bandi PSR. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti da ribassi d'asta o altro, analogamente a quanto previsto per i soggetti pubblici, devono essere restituiti dal beneficiario alla disponibilità dell'amministrazione regionale, così come eventuali costi aggiuntivi restano a carico dello stesso privato.

### La fase di controllo

La titolarità e responsabilità della funzione di stazione appaltante fa capo al privato beneficiario del contributo pubblico, mentre l'amministrazione aggiudicatrice che concede la sovvenzione è tenuta ad assicurare il rispetto delle previsioni del codice, secondo le previsioni dei commi 4 e 5 del medesimo art. 1 del codice dei contratti pubblici.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono volte ad assicurare il c.d. enforcement nei confronti degli appalti sovvenzionati, al che vengono deputate le stesse amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lett. a) e b).

Si prevede, altresì, che il provvedimento che concede la sovvenzione deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del codice dei contratti la cui inosservanza è causa di decadenza.

Nello svolgimento delle attività di controllo inerenti l'attuazione del progetto, i funzionari dei Soggetti Attuatori dovranno verificare che non siano posti in essere comportamenti elusivi da parte del soggetto privato, garantendo all'Amministrazione un effettivo monitoraggio sullo sviluppo del percorso per l'affidamento dei lavori mediante un riscontro continuo sul corretto sviluppo delle procedure, anche mediante controlli di primo livello.

Essi, pertanto, dovranno porre particolare attenzione al controllo dei seguenti aspetti:

- a) i valori di riferimento per i lavori da affidare, con evidenziazione degli stessi rispetto alla soglia comunitaria;
- b) il divieto di artificioso frazionamento degli appalti;
- c) le conseguenti modalità di affidamento prescelte (procedure aperte o ristrette);
- d) gli obblighi organizzativi rispetto allo svolgimento della gara (es. nomina di un responsabile unico del procedimento);
- e) gli obblighi inerenti la composizione della commissione giudicatrice nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, qualora per la procedura di affidamento sia stato scelto il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) gli obblighi di pubblicità;
- g) gli obblighi di prevedere criteri di selezione chiari e trasparenti in caso di offerta epv;
- h) lo svolgimento di tutte le fasi operative della gara (con afferenza a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici);
- i) l'obbligo di verbalizzazione delle operazioni di gara (comprehensive del sub-procedimento di rilevazione e di verifica delle offerte anormalmente basse) e di esplicitazione dell'aggiudicazione definitiva;
- l) gli obblighi relativi alla pubblicizzazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- m) la restituzione, da parte del soggetto privato, delle risorse derivanti dal ribasso d'asta;
- n) i passaggi relativi alla stipulazione del contratto.

È opportuno precisare che, in materia di anticipazioni, per SAL e saldo si applicano le regole previste dai bandi PSR, le quali costituiscono lex specialis della procedura di gara.



## Riflessioni giuridiche sul tema del subappalto e del fallimento sulla base di una recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione



Di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere una questione che spesso ha interessato la fase di esecuzione degli appalti di lavoro, servizi e forniture ovvero quella relativa all'applicabilità dell'art.118 del codice appalti del 2006 e successive modifiche (pagamento diretto ai subappaltatori laddove la società appaltante sia stata ammessa ad una procedura concorsuale).

La citata norma, in particolare, prevedeva la possibilità di sospendere il pagamento in favore dell'appaltatore nonché il pagamento diretto del subappaltatore da parte del committente, nelle ipotesi in cui questa modalità di pagamento fosse indicata nel bando di gara ovvero nel caso di condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comunque, previo contraddittorio con quest'ultimo.

Il comma 3 bis, introdotto solo nel 2013, prevedeva la possibilità di pagamenti diretti nel caso di concordato con continuità aziendale, poiché, in tal caso, il contratto di appalto prosegue.

Nel corso del tempo si sono formati due diversi orientamenti giurisprudenziali.

Secondo una prima tesi, nel caso di fallimento dell'appaltatore non è applicabile il meccanismo di cui all'art 118 D.lgs. 163/2006 (sospensione dei pagamenti e pagamento diretto ai subappaltatori). Pertanto, la Stazione Appaltante dovrà effettuare il pagamento di tutte le somme dovute in favore della curatela fallimentare ed i subappaltatori dovranno essere pagati nel rispetto del principio della par condicio creditorum. Secondo altro orientamento, anche nel caso di fallimento dell'appaltatore troverebbe comunque applicazione la norma relativa alla sospensione dei

pagamenti, con intervento sostitutivo in favore dei subappaltatori e, pertanto, nell'ambito della procedura concorsuale, andrebbe riconosciuto il beneficio della prededuzione ex art 111 L.F. ai subappaltatori, ovvero gli stessi dovrebbero essere soddisfatti senza attendere la fase del riparto. Solo in tal modo, infatti, verrebbe ad essere tutelato sia l'interesse del subappaltatore al pagamento dei propri crediti sia quello della massa fallimentare a ricevere i pagamenti sospesi dalla Stazione Appaltante in favore dell'affidatario. Dunque, il soddisfacimento dei crediti dei subappaltatori costituirebbe, secondo questa tesi, una condizione di esigibilità del pagamento del credito vantato dalla società fallita nei confronti della Stazione Appaltante.

Diverso è invece il meccanismo a tutela dei subappaltatori che è stato introdotto dal Codice degli Appalti del 2016, ed in particolare dall'art. 105 della normativa vigente, che disciplina alcuni casi specifici di pagamento diretto da parte del committente.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.5685/2020, risolvendo il lungo contrasto giurisprudenziale, ha osservato che la previsione del meccanismo di sospensione dei pagamenti, di cui all'art. 118 D.lgs. 163/2006, riguarda esclusivamente ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis mentre non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglia; in tal caso, pertanto, la stazione appaltante deve versare al curatore il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto ed, inoltre, il subappaltatore deve essere considerato

un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri e deve, quindi, essere soddisfatto nel rispetto della par condicio creditorum, fatte salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c. che il legislatore introduce secondo l'ordine previsto dagli artt. 2777 e ss. c.c.

Secondo i Giudici di Legittimità le ragioni di tutela dei crediti dei subappaltatori non possono di per sé giustificare deroghe, peraltro non previste dalla normativa, al principio della par condicio creditorum. Ciò, anche al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra i subappaltatori di opere pubbliche ed i subappaltatori del settore privato, non garantiti da una norma come l'attuale art. 105 D. Lgs. 50/16 e s.m.i.

La Suprema Corte precisa che la sospensione del pagamento ai sensi dell'art 118 D.lgs. 163/06 può essere ascritto alla categoria delle eccezioni di inadempimento e che, in caso di fallimento, la stazione appaltante potrebbe rifiutare il pagamento delle opere ineseguite o eseguite non a regola d'arte, mentre non potrebbe invocare la disciplina prevista dall'art.1460 c.c. in tema di eccezione di inadempimento, in quanto questa eccezione comporta la sospensione della prestazione della parte del non inadempiente e, dunque, presuppone un contratto ancora in essere e quindi eseguibile: invece è indubbio che la sentenza dichiarativa di fallimento rende il contratto di appalto inefficace ex nunc, ovvero il contratto si scioglie, la prestazione non è più eseguibile e pertanto non possono essere invocate eccezioni di inadempimento.

Si osserva che nel caso di concordato con continuità aziendale, ovvero di esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato nell'ambito della procedura fallimentare, il discorso è differente. In tal caso, infatti, il contratto di appalto può proseguire e può, quindi, trovare applicazione l'art. 105 del codice appalti: la Stazione Appaltante può essere obbligata al pagamento diretto anche dei crediti nei confronti dei subappaltatori sorti dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo o dopo l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione del contratto nell'interesse della Stazione Appaltante alla corretta conclusione dell'appalto e nell'interesse della massa dei creditori al regolare pagamento alla procedura del corrispettivo previsto per l'appalto.

## Orientamenti Commissione Europea 1/04/2020 C 108 I/01 Appalti Pubblici in emergenza Covid

Secondo gli orientamenti della Commissione Europea in materia di appalti pubblici 1/04/2020 C 108 I/01, nell'emergenza da Covid gli acquirenti pubblici hanno varie opzioni, fondate sull'applicazione della procedura negoziata di urgenza senza pubblicazione di un bando di gara (art. 63 D.lgs. 50/2016):

- in caso di urgenza possono avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette (ad esempio la pubblicazione del bando nella procedura aperta può essere ridotta da 35 a 15 giorni);
- le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, anche mediante l'aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, non soltanto nei casi di c.d. privativa industriale, ma anche nelle situazioni in cui quest'ultimo sia l'unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza;
- gli acquirenti pubblici dovrebbero, inoltre, prendere in considerazione la ricerca di soluzioni alternative e interagire con il mercato con attività di matchmaking (incontro tra domanda e offerta). Potrebbero, ad esempio, organizzare eventi hackathon (consultazioni di imprese per lo sviluppo di idee innovative) per trovare nuove soluzioni, ad esempio quelle che consentano di riutilizzare le mascherine protettive dopo idonea pulizia.

## Vademecum Anac per affidamenti rapidi durante l'emergenza e nella "fase 2" Procedure speditive già previste nel Codice, ma spesso sono poco note



Nell'ottica di assicurare celerità alle procedure di affidamento in concomitanza con l'emergenza sanitaria in atto, l'Autorità nazionale anticorruzione ha realizzato un apposito vademecum rivolto alle stazioni appaltanti. L'obiettivo è di fornire alle amministrazioni una ricognizione delle norme attualmente in vigore, non solo per far fronte all'attuale stato emergenziale, ma anche in tutte quelle ipotesi in cui si rendano necessarie, in presenza dei presupposti di legge, un'accelerazione o

una semplificazione delle gare. Il Codice dei Contratti, infatti, già contempla diverse misure che consentono il ricorso a procedure rapide anche al di fuori di contesti emergenziali. Spesso, però, poco sono note alle stazioni appaltanti. Il vademecum approntato dall'Anac è dunque pensato proprio per aiutare le amministrazioni a garantire appalti veloci all'interno della cornice legislativa vigente. Nell'intento di agevolare l'azione delle stazioni appaltanti, il documento contiene inoltre una disamina esplicativa delle principali disposizioni in materia di contratti pubblici adottate nei vari provvedimenti connessi all'emergenza Coronavirus.

**Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel Codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento – 22 aprile 2020**

**Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici**

*Informativa realizzata in periodo emergenza Covid-19 dagli Uffici di comunicazione dell'Autorità di Gestione del PSR Campania.*



**PSR14-20 Campania NEWSLETTER APPALTI**

N.08 - GIUGNO 2020

a cura del **GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA**

Salvatore **Capezuto**  
Antonio **Carotenuto**  
Maurizio **Cinque**  
Marcello **Murino**  
Dora **Renzuto**

in collaborazione con 

### VICINI ANCHE DA LONTANO

[www.agricoltura.regione.campania.it](http://www.agricoltura.regione.campania.it)

[psrcomunica@regione.campania.it](mailto:psrcomunica@regione.campania.it)

[psr@pec.regione.campania.it](mailto:psr@pec.regione.campania.it)

[canale YouTube PSR Campania](#)

## PSRcomunica ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ONLINE

Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica. Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link [agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/mailling.html](http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailling.html).